

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE**

IL DIRIGENTE GENERALE

Procedure per il rilascio e/o rinnovo delle autorizzazioni allo scarico e al riuso per aree e nuclei di sviluppo industriale nonché per scarichi provenienti dai consorzi misti costituiti fra comuni ed imprese

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 05 dicembre 2009 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008;
- Visto** il Decreto Presidenziale del 28 giugno 2010 di “Rimodulazione dell’assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali”;
- Vista** la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento del 04/02/77;
- Vista** la legge regionale n. 39 del 18 giugno 1977 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la legge regionale n. 27 del 15/05/1986 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- Vista** la Circolare dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 4 del 30 ottobre 1986;
- Vista** la Circolare dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 19906 del 4 aprile 2002;
- Vista** la Circolare n. 3 del 30 dicembre 2003 del Dipartimento Regionale Finanze e Credito;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni, che con la Parte III adotta “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- Considerato** che l’art. 124 e l’art. 125 disciplinano le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico per acque reflue industriali;
- Visto** il D.M. 2 maggio 2006, che adotta “Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- Visto** il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia approvato dal Commissario Delegato per l’emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia con ordinanza n. 333 del 24/12/2008;
- Visto** il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, adottato in ultimo con deliberazione di Giunta di Governo n. 70 del 18 marzo 2010;

- Visto** il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, di adozione del “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Considerato** che l'art. 3 del sopracitato D.P.R. n. 227/2011 prevede procedure semplificate per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, con esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la nota n. 73484 del 28/11/2011, con la quale questo dipartimento ha richiesto all'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana un parere, in merito alla assoggettabilità delle autorizzazioni di competenza alla tassa sulle concessioni governative prevista dall'articolo 6 della l.r. 24 agosto 1993, n. 24, come modificata dalla l.r. 16 aprile 2003, n. 4;
- Vista** la nota n. 2205 del 23/01/2012 dell'Ufficio Legislativo e Legale che riscontra la richiesta di parere di cui al punto precedente, dalla quale si evince che l'autorizzazione allo scarico per aree e nuclei di sviluppo industriale è soggetta al pagamento della tassa sulle concessioni governative e che l'obbligo del pagamento della tassa grava sul soggetto titolare dell'autorizzazione;
- Vista** la nota n. 14341/DRA del 6/03/12, in cui si dispone di adeguare la trattazione delle pratiche a quanto contenuto nel parere espresso dall'Ufficio Legislativo con la nota n. 2205 del 23/01/2012;
- Vista** la Circolare dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 52764 del 21/09/2012, secondo la quale questo dipartimento provvede al rilascio delle autorizzazioni allo scarico ed al riuso del refluo depurato per impianti non afferenti al Sistema Idrico Integrato, con riferimento in particolare alle autorizzazioni allo scarico e al riuso per aree e nuclei di sviluppo industriale, nonché per scarichi provenienti dai consorzi misti costituiti fra comuni ed imprese;
- Ritenuto** che sia necessario definire le procedure amministrative da seguire ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo scarico e al riuso per aree e nuclei di sviluppo industriale;

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure amministrative da seguire ai fini del rilascio e/o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico e al riuso per aree e nuclei di sviluppo industriale, nonché per scarichi provenienti dai consorzi misti costituiti fra comuni ed imprese (artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 152/06; art. 40, comma 7, lettera c, della l.r. n. 27/86; D.M. 12 giugno 2003, n. 185).

Articolo 2

Procedure

1. L'istanza, sottoscritta dal gestore o dal rappresentante legale dell'impresa che gestisce l'impianto, deve:
 - a) essere redatta in carta legale nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo;
 - b) essere indirizzata al Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 7 “Pianificazione e governance acque e rifiuti”;
 - c) contenere le informazioni elencate nell'Allegato 1 al presente decreto;
 - d) riportare in calce l'elenco della documentazione allegata.

2. La domanda di autorizzazione e/o rinnovo deve essere corredata dagli elaborati tecnici specificati nell'Allegato 2 al presente decreto, redatti e firmati da un tecnico abilitato. Deve inoltre essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, a firma dell'estensore della documentazione tecnica, nella quale il tecnico dichiara che quanto contenuto nella documentazione allegata all'istanza corrisponde allo stato di fatto o di progetto, ed è attinente alle proprie competenze professionali. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
3. Deve essere prodotta, inoltre, una dichiarazione, a firma di un tecnico abilitato, sul regime vincolistico esistente nell'area interessata dal progetto al fine dell'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa di settore. In particolare, con riferimento alla tutela ambientale, devono essere verificati i vincoli discendenti dal *Piano regionale per l'Assetto Idrogeologico* (PAI), al fine di accertare la necessità di acquisire il parere di compatibilità previsto dalle norme di attuazione del PAI, e da *Rete natura 2000*, al fine di accertare l'eventuale necessità di attivare le procedure per la Valutazione di Incidenza.
4. In caso di scarico a mare la richiesta di autorizzazione e/o rinnovo deve comprendere, inoltre, anche il parere previsto dall'art. 40, comma 4, della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986 da richiedere al Servizio "*Demanio Marittimo*" di questo dipartimento (per la disciplina degli usi del demanio marittimo) e alla Capitaneria di Porto competente per territorio (per la disciplina della sicurezza della navigazione).

Articolo 3

Procedure semplificate in caso di rinnovo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza e qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, può presentare al Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 7 "*Pianificazione e governance acque e rifiuti*" un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, che attesti che sono rimaste immutate:
 - a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
 - b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
 - c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
 - d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
 - e) la localizzazione dello scarico.
2. Il titolare dello scarico deve verificare la vincolistica nell'area interessata dall'impianto, come stabilito al punto 3 dell'articolo 2, e acquisire i pareri di cui al punto 4 dell'articolo 2 del presente decreto.
3. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente non si applica, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, nel caso di scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4

Tassa di concessione governativa

1. Prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione e/o rinnovo il rappresentante legale dell'azienda deve provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa (codice 0801 della tabella allegata alla Circolare n. 3 del 30 dicembre 2003 del Dipartimento Regionale Finanze e Credito). Tale codice prevede il pagamento di una tassa di euro 83,67, da versare al momento del rilascio del provvedimento autorizzatorio o dell'eventuale rinnovo, nonché ogni volta che si apporta una modifica sostanziale all'autorizzazione, e il pagamento di una tassa annuale di euro 42,35 da corrispondere entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. La tassa è dovuta anche nel caso di rinnovo secondo le procedure semplificate previste dall'art. 3 del presente decreto.
2. I versamenti delle tasse di concessione governativa devono essere effettuati mediante utilizzo del Conto Corrente postale n. 17770900 intestato alla "*Cassa Regionale Siciliana – Banco di Sicilia – Palermo cap. 1606 – Tasse sulle concessioni governative regionali*".

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rimanda ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche della l.r. n. 27/86 e del D. Lgs. n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, e/o alle norme tecniche di settore vigenti in materia.
2. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet di questo assessorato.

Palermo, lì 19/12/2012

Firmato
Il Dirigente Generale
Giovanni Arnone